



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010
info@comune.mompantero.to.it

ORIGINALE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Determinazione del Responsabile

N. 5 del 12/01/2022

OGGETTO: Utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione comunale. Proroga incarico in regime di lavoro subordinato al geom. Luca Vottero dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bussoleno (TO), per il limite massimo di 12 ore settimanali presso l'area tecnico/manutentiva del Comune di Mompantero.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Premesso che il Sindaco, sentita la Giunta in seduta 13/01/2020, con nota prot. 95 del 14/01/2020, ha chiesto al Comune di Bussoleno il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico di lavoro subordinato a tempo determinato, cosiddetto scavalco d'eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 al dipendente, geom Luca Vottero, a tempo indeterminato e pieno del Comune di Bussoleno (TO), categoria D, posizione economica D3 per far fronte ad esigenze organizzative presso l'area tecnica al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi istituzionali;

Considerato che la richiesta riveste carattere straordinario per far fronte alla situazione di difficoltà creatasi nella struttura del servizio tecnico del Comune di Mompantero in cui necessita portare a compimento e rendicontazione i vari interventi sul territorio dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, a seguito dell'incendio che ha colpito l'intero territorio comunale nell'ottobre 2017 e degli eventi meteorologici del mese di giugno 2018;

Dato atto che il Comune di Bussoleno, con determinazione n.1 del 16.01.2020 e successive ha autorizzato il dipendente geom. Luca Vottero a prestare attività lavorativa a scavalco a favore del Comune di Mompantero e fino a tutto il 31.12.2021, salvo proroghe;

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, norma attualmente vigente in Tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, prevede che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Atteso che la disciplina sopracitata è normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come da parere UPPA n. 34/2008, parere del C.d.S. n. 2141/2005 e circolare n. 2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Visto l'art. 92 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale - del Tuel 267/2000 che prevede: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."*;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Considerato che l'incarico a scavalco da conferire con il presente atto trova la sua fonte legittimante nell'art. 1, comma della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle amministrazioni locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di utilizzare il personale

dipendente a tempo pieno di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente;

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

Visto il parere della Corte dei Conti Piemonte di cui alla delibera 283/2013/SRCPIE/PAR che ha stabilito la sopravvivenza degli incarichi a scavalco anche dopo la introduzione dell'art. 1 comma 42 della legge 190/2012 che ha modificato l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 prevedendo comunque il rispetto delle norme sulla trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse;

Preso atto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i Limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale";

Preso atto che la spesa per il lavoro flessibile di personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, per questo comune è stato costituito nel biennio 2012-2013, a seguito sostituzione personale per congedo maternità anni 2012/2013, come espressamente disposto dalle deliberazioni sezione autonomie della corte dei conti n. 1/2017 e n. 15/2018.

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, lettera d), e comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, categoria D, posizione economica D1, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018 e preso atto degli importi dei nuovi stipendi tabellari in vigore dal 01/04/2018, di cui alla Tabella C del contratto che qui si intende richiamata, in riferimento al personale di categoria D1, posizione economica D3;

Dato atto che il Sindaco del Comune di Mompantero ha richiesto al Comune di Bussoleno la proroga di autorizzazione allo scavalco del geom. Vottero Luca;

Vista la determina n. 11 del 10.01.2022 acclarata al prot n. 123 del 12.01.2022, con cui il Segretario Comunale di Bussoleno ha prorogato l'autorizzazione al dipendente geom Luca Vottero a prestare attività lavorativa di supporto presso il Comune di Mompantero;

Accertato che la spesa di cui al presente atto sarà imputata sul redigendo bilancio di previsione 2022;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto che tale verifica è stata effettuata;

Accertato che durante l'esercizio provvisorio, come sopra autorizzato, gli Enti possono effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Rilevato che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Atteso che l'art. 5, comma 2, del citato d.lgs. 165/2001, prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Visto l'art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 2 recita: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Visto l'art 109 c.2 del D.Lgs 267/2000: "Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,....."

Dato atto:

- che come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 pubblicato sulla GU Serie Generale n.309 del 30.12.2021, la data di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stata prorogata al 31.03.2022 e pertanto successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000, essendo stata fissata la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, da norme statali, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario 2021, si intende autorizzato sino al 31.03.2022 l'esercizio provvisorio applicando le modalità di gestione cui al comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;
- che ai sensi dell'art.163 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, vengono gestiti gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

Visto l'art. 14, comma 3, del vigente regolamento di contabilità, il quale prevede che: "Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell'ultimo documento approvato";

Rilevato, pertanto, che per quanto sopra esposto e trattandosi di Ente privo di qualifiche dirigenziali, spetta al Sottoscritto Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica/Manutentiva regolarmente nominato con Decreto Sindacale la competenza ad adottare il presente provvedimento.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 7 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2021/2023
- n. 8 del 29.03.2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2021/2023;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, comma 10, e l'art. 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli artt. 42, 48 e 177, in materia di competenza degli organi;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza in materia trattandosi di personale da inquadrare all'interno del servizio tecnico di cui il sottoscritto è titolare di posizione organizzativa come da decreto sindacale n.2 in data del 25/01/2021.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di dare atto che il geom. Luca Vottero, dipendente del Comune di Bussoleno, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, è stato autorizzato, a seguito di richiesta del Sindaco di questo ente, a proseguire l'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, per massimo 12 ore settimanali a favore del Comune di Mompantero sino al 31.12.2022, senza pregiudizio per l'Ente titolare del rapporto di lavoro, senza interferire con i compiti istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

2. Di avvalersi pertanto dell'attività lavorativa del geom. Luca Vottero, dipendente del Comune di Bussoleno, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, secondo le seguenti intese:

- lo scavalco dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza;
- il dipendente è stato autorizzato nel limite massimo presunto di n. 12 ore settimanali senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e alle esigenze dell'ente di appartenenza che avranno comunque la priorità;
- l'attività deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Bussoleno e il Comune di Mompantero e le prestazioni lavorative del dipendente;

- questo ente provvederà a comunicare il compenso corrisposto al dipendente ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni e l'eventuale risoluzione anticipata dell'incarico rispetto al periodo richiesto.

3. Di dare atto che fini dello svolgimento di attività lavorativa e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, lettera d), e comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, categoria D, posizione economica D3, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, secondo gli importi dei nuovi stipendi tabellari determinati dal CCNL del comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, importi vigenti dal 01/04/2018, di cui alla Tabella C allegata al contratto che qui si intende richiamata. La prestazione lavorativa avverrà nel limite massimo di 12 ore settimanali.

4. Di impegnare la spesa con imputazione sugli idonei capitoli del redigendo bilancio di previsione 2022 come da conteggi da effettuarsi a cura dell'ufficio ragioneria/contabile.

6. Di dare atto che alla spesa di cui sopra potranno essere aggiunte le spese di viaggio se e in quanto richieste e dovute che si quantificano in €. 300,00.

7. Di liquidare il compenso dovuto unitamente alle retribuzioni mensili dei dipendenti comunali sulla base delle ore effettivamente svolte e nel limite di 12 ore settimanali.

8. Di dare atto infine che la spesa di cui al presente atto avviene nel rispetto del tetto complessivo di spesa del personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, che per questo comune è stato costituito nel biennio 2012-2013, a seguito sostituzione personale per congedo maternità anni 2012/2013, come espressamente disposto dalle deliberazioni sezione autonomie della corte dei conti n. 1/2017 e n. 15/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BO Giuseppe

SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il presente provvedimento.

Mompantero, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Durbiano Loredana

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
www.comune.mompantero.to.it dal _____ per 15 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO